



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, REALIZZAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO REDDITO DI DIGNITA'.

PROCEDURA TRAMITE SISTEMA ME.PA (RDO) AI SENSI DEL D.LGS. NR. 50/2016 e ss.mm.ii.

Categoria di abilitazione MEPA: Servizi di supporto specialistico

CUP: J32C22000810002 CIG: 982945962B

ARTICOLO 1. PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, REALIZZAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E RENDICONTAZIONE.

L'affidamento avverrà mediante procedura RdO (richiesta di offerta) MePA aperta ai fornitori accreditati alla categoria ME.PA di riferimento inseriti nell'albo dei fornitori del CGM e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente affidamento, attiene lo svolgimento delle attività di cui sopra, e meglio esplicitate nel capitolato speciale d'appalto, per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. "Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021 – Rif. accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata - per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile. CUP: J32C22000810002.

Il presente affidamento è in un UNICO LOTTO.

Al presente affidamento è stato assegnato il CIG: **982945962B**

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara e contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

avente ad oggetto l'affidamento con procedura aperta del predetto servizio.

La richiesta, quale requisito di partecipazione, del rispetto di un determinato livello di fatturato globale medio annuo, trova fondamento nella necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro peculiarità, siano eseguiti da soggetto/i munito/i di capacità economica e finanziaria di dimensioni tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Il bando di gara sarà disponibile sul Portale degli Acquisti della P.A. (MePA).

La presente gara è disciplinata dal capitolato speciale di appalto, dal presente disciplinare di gara e dalle norme del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi territoriali afferenti alle strutture del Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

ARTICOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

2.1. Documenti di gara

- Bando/Disciplinare di gara RdO – MePA;
- Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;
- Documenti inseriti sulla piattaforma MePA

I documenti di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione nella sezione dedicata della RdO sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (MePA).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente sul portale del MePA, entro la scadenza fissata nella RdO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o secondo altre modalità.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato dalla RdO per la presentazione delle offerte.

2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, utilizzando la sezione Comunicazioni presente sul Portale MePA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento si configura come un appalto di servizi avente ad oggetto il servizio di **"SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, REALIZZAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO"** come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata presunta dell'appalto è fino al 31 marzo 2025 e comunque fino ad esaurimento delle giornate/ore servizio offerte, salvo eventuale proroga delle attività da parte della Regione Puglia, a partire dalla data di aggiudicazione dello stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'affidamento è pari ad euro 90.000,00 di cui euro 73.770,49 da porre a base di gara ed euro 16.229,51 per l'IVA al 22% come per legge.

Le macro voci di spesa sono di seguito dettagliate:

- a. Spese di gestione e di rendicontazione euro 45.000,00 compreso IVA;
- b. Spese di ricerca e monitoraggio euro 30.000,00 compreso IVA;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

c. Spese di comunicazione e promozione euro 15.000,00 compreso IVA.

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a € 0,00.

4.3 OPZIONI NON VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

La necessità di modifica potrà essere determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice (varianti in corso d'opera). La modifica non può alterare la natura generale del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

- iscrizione alla categoria di abilitazione ME.PA di cui alla presente RdO;
- possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Al fine della buona esecuzione del contratto, i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di RTI/ATI costituito mediante scrittura privata autenticata o atto notarile.

ARTICOLO 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura – Registro Imprese – della provincia in cui l'impresa ha sede.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **fatturato globale del triennio per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2019/2020/2021 non inferiore al 100% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa;**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

- **fatturato specifico del triennio, nello stesso settore di attività** oggetto del presente appalto riferito negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019/2020/2021 non inferiore al **50% dell'importo posto a base di gara**, IVA esclusa, ed in particolare per servizi di supporto tecnico specialistico alle pubbliche amministrazioni per interventi a valere su misure per l'Inclusione di utenti in condizioni di fragilità (es. PON Inclusione e/o Reddito di Dignità (RED) e/o Fondo Povertà etc.). Tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore.

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell'art. 86, del Codice, mediante la presentazione di bilanci e/o estratti di bilancio e/o idonea referenza bancaria.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al fatturato specifico sarà fornita mediante copia atti affidamento e/o copia fatture e/o altri documenti dai quali si evincono le prestazioni svolte. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice, i concorrenti, i concorrenti devono aver gestito negli ultimi tre anni (2019–2020–2021) servizi di supporto specialistico alle pubbliche amministrazioni per almeno 12 mesi anche non continuativi, inerenti le attività connesse all'attuazione di misure quali: PON Inclusione e/o Reddito di Dignità (RED) e/o Fondo Povertà etc.. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo ≥ 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 12 mesi devono avere un'esperienza di almeno sei mesi continuativi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, del Codice utilizzando nella dichiarazione lo schema sottoindicato:

Descrizione dei servizi		Importo minimo
n. ...	Committente Servizio	€
n. ...	Committente Servizio	€
n. ...	Committente Servizio	€

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date, attività e committenti.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppando o consorziate/consorziando o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppando o consorziate/consorziando o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura minima pari al 60% dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE E I CONSORZISTABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione negli Albi e Registri Regionali deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

ARTICOLO 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può in alcun modo assumere il ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ARTICOLO 9. SUBAPPALTO

L'affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto ed ogni altro servizio inserito nel Contratto. Il Contratto non può in alcun modo essere ceduto a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

ARTICOLO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale. In tal caso la ricevuta del versamento dovrà essere allegata in copia alla documentazione amministrativa di gara.
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipodi cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non>

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](#) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HoMe.PAge.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

per verificare l'autenticità della fideiussione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella RdO ME.PA. La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del Me.PA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella RdO esclusivamente sul portale Me.PA. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Me.PA non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Me.PA.

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara RdO – Me.Pa;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

- Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;
- Documenti inseriti sulla piattaforma MePA

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del Me.PA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Me.PA della lettera RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Me.PA:

"BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA" – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art.13 per l'ammissione alla gara;

"BUSTA VIRTUALE TECNICA" – contenente la documentazione tecnica di cui al successivo art. 14 per l'attribuzione dei relativi punteggi.

"BUSTA VIRTUALE ECONOMICA" – rappresentata dal format generato dalla piattaforma del Me.Pa. per l'attribuzione dei relativi punteggi nonché dichiarazioni integrative prescritti dalla normativa.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturisce da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del Me.Pa. e/o modello elaborato dal concorrente contenete i dati prescritti dalla normativa.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante ed i produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

concorrente dalla procedura.

ARTICOLO 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione (in carta libera);
- 2) Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- 4) D.G.U.E.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

SULLA DOMANDA DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

- 1) Dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - 2) Dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
 - 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;
- 4) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
 - 5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale-codice fiscale-partita IVA e ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
 - 6) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - 7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

ss.mm.ii. nonché Regolamento europeo, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267;

8) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di competenza; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SULLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

ARTICOLO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA B VIRTUALE – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- progetto di gestione del servizio oggetto della presente procedura di gara.

Nello specifico, il progetto dovrà essere elaborato in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati nel Capitolato speciale d'appalto, e dal quale si evinca la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel paragrafo seguente.

Esso dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

Il suddetto elaborato dovrà essere:

- strutturato in capitoli rispondenti a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione di cui al successivo
- paragrafo;
- elaborato in pagine, numerate progressivamente, di formato A4;
- contenuto entro le 20 facciate;
- redatto con carattere di dimensione 12 (dodici) punti.

Si precisa che non sarà presa in considerazione qualsiasi altra documentazione aggiuntiva allegata alle 20 facciate.

Qualora siano presenti copertina e indice, queste non concorreranno a determinare il numero massimo di facciate imposto.

ARTICOLO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA C VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” è rappresentata dal modello generato dalla piattaforma telematica del Me.Pa e/o da altri modelli conformi alle prescrizioni normative.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, punto 3 del Codice, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'attribuzione dei punteggi avverrà in parte mediante approvazione della documentazione obbligatoria prodotta sulla piattaforma telematica del Me.Pa. ed in parte previa approvazione della documentazione obbligatoria richiesta e prodotta sulla piattaforma del Me.Pa. e valutazione della stessa da parte della Commissione di gara nella parte relativa l'offerta tecnica.

In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile della Commissione – il documento sarà considerato “NON APPROVATO” con conseguente esclusione del concorrente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

AREE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

Offerta economica	20 punti
TOTALE	100punti

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, la Commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a 100 calcolati come segue:

Criteri	Sub-Criteri di valutazione	Modalità Assegnazione Punteggio	PUNTEGGIO
A) Qualità Organizzativa		Totale (A)	Max Punti 56
	A.1 Progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato (es. obiettivi e risultati da raggiungere, modalità operative per l'erogazione del servizio, sistema di programmazione delle attività etc.)	D	Max 38 punti
	A.2 Politiche formative del personale impegnato nel servizio di cui al presente affidamento su tematiche specifiche inerenti l'area e la tipologia di intervento	D	Max 2 punti
	A.3 Metodologie - innovazioni adottate nell'erogazione dei servizi oggetto della gara	D	max 8 punti

B) ESPERIENZA dell'operatore economico nelle attività di supporto tecnico specialistico e servizi alle pubbliche amministrazioni:

da n.1 a n. 5 incarichi	Punteggio 1
da n. 6 a n. 9 incarichi	Punteggio 3



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

da n. 10 a n. 13 incarichi	Punteggio 5
Oltre n. 13 incarichi	Punteggio 9

C) ESPERIENZA dell'operatore economico nelle attività afferenti progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici:

da n.1 a n. 3 progetti	Punteggio 2
da n. 4 a n. 9 incarichi	Punteggio 5

D) PERSONALE IMPIEGATO

Presenza di personale specializzato, con esperienza e competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di supporto tecnico di Amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali.	Punteggio Massimo 12
---	----------------------

N. 4 punti per ogni specialista messo a disposizione con i seguenti requisiti: a) Esperto di Fascia A- in possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento e/o una esperienza professionale non inferiore a 6 anni con competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di supporto tecnico di Amministrazioni Centrali, Regionali, Comunali o degli ambiti socio territoriali; costituisce requisito preferenziale la conoscenza - documentata dall'esperienza curriculare - dei progetti PON - RED - REI -RDC per le attività di supporto tecnico specialistico.

N. 3 punti per ogni operatore messo a disposizione con i seguenti requisiti: b) Esperto di Fascia B - in possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento e/o una esperienza professionale non inferiore a 3 anni con competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di supporto tecnico di Amministrazioni Centrali, Regionali, Comunali o degli ambiti socio territoriali; costituisce requisito preferenziale la conoscenza - documentata dall'esperienza curriculare-dei progetti PON - RED - REI - RDC per le attività di supporto tecnico specialistico.

E) PERSONALE IMPIEGATO

Presenza di personale specializzato, con esperienza e competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di ricerca.	Punteggio Massimo 6
--	---------------------



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

N. 6 punti per uno specialista messo a disposizione con i seguenti requisiti: a) Esperto di Fascia A - in possesso di dottorato di ricerca e/o una esperienza professionale non inferiore a 6 anni con competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di ricerca nell'ambito di progetti finanziati da Amministrazioni Centrali, Regionali, Comunali.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) COEFFICIENTI DISCREZIONALI D, nella terza colonna della tabella di cui sopra, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno.

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali di seguito evidenziati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

1,0	Eccellente - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0,9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0,8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,4	Molto insufficiente - contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso- contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA BARI

0,1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile - contenuti assenti

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016, secondo la scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della media dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

16.2 METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

offerta economica: max punti 20 su 100

Con specifico riferimento al punteggio di 20 punti attribuibile in relazione al prezzo offerto, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

- prezzo più basso offerto **X** (moltiplicato) il punteggio massimo attribuibile (20 punti) / (diviso) il prezzo offerto dalla ditta in esame.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio assegnato a ciascuna offerta.

La stazione appaltante potrà aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.

ARTICOLO 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all'ora comunicate direttamente ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica del Me.PA. Alle operazioni si potrà partecipare direttamente sul portale del Me.PA in modalità "Seduta pubblica attiva".

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed agli orari che saranno comunicati ai concorrenti direttamente sul portale del Me.PA.

Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto della data e dell'orario definiti nella RDO quale termine ultimo per la ricezione delle offerte ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ARTICOLO 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà dapprima al controllo della documentazione amministrativa e successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Nelle citate sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, procedendo ad APPROVARE o NON APPROVARE la documentazione richiesta, ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 40 punti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla presa d'atto della graduatoria restituita dal Me.PA per le offerte economiche, generata secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare, ed all'attribuzione dei punteggi complessivi assoluti ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti dall'offerta economica e quelli attribuiti con la valutazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ARTICOLO 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA **BARI**

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 21.1 –RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Le offerte non vincolano la stazione appaltante, la quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione o sospenderla stessa a causa di impedimenti sopravvenuti (es. variazioni della fonte di finanziamento etc.) o per diversa valutazione dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 22. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il gruppo di lavoro, composto dalle figure professionali indicate nel progetto esecutivo del servizio, dovrà operare in stretto collegamento con il RUP e con lo staff dell'Ufficio Territoriale dedicato alla misura in oggetto.

ARTICOLO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro del capoluogo di provincia dell'Ente committente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. e regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Dott. Alberto Melato tel. 0809269150 mail cgm.bari.dgm@giustizia.it

Bari, 23.05.2023

Il responsabile del Procedimento

Dott. Alberto Melato

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/93)